



ALLEGATO 1 Prot.164/2021 - Istanza di riesame prescrizioni AIA - D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 e D.D.G. n. 436 del 23/05/2018

Item	Prescrizione A.I.A.	Modifica/integrazione prescrizione	Proposta di modifica	Considerazioni a seguito delle modifiche e CdS Intercorse (05/05/2020; 04/02/2021; 28/10/2021)
Rif. Art. 4 del DDG n. 134 – Rifiuti ammessi in impianto				
1	I rifiuti espressi in codici C.E.R. a sei cifre, che possono essere ammessi in impianto sono i seguenti:[..]	Si ritiene che alcuni CER autorizzati per la linea di trattamento B5-Deferrizzazione, Triturazione, selezione e cernita manuale, non sono gestibili, pertanto si richiede di eliminarli dall'elenco matrice CER (Rif. celle evidenziate in giallo in Allegato 2). Inoltre, a seguito di valutazioni tecnico-economiche, si richiede di autorizzare i CER 190203 e 190204* anche per le linee A1 - Chimico fisico liquidi e B4 - Bioremediation, ed i CER 191307* e 191308 anche per la linea A1 - Chimico fisico liquidi (Rif. celle evidenziate in rosso in Allegato 2)	Si chiede di integrare i codici CER autorizzati in impianto con i codici discussi nelle CdS e riportati nell'Allegato 2 _ Matrice trattamenti Rev 1	In sede della CdS del /la società ha precisato che la richiesta di autorizzare i CER 190203 e 190204*28/10/2021 per le linee A1 (Chimico fisico liquidi) e B4 (Bioremediation), è finalizzata alla gestione interna delle omogeneizzazioni di diverse tipologie di rifiuti ottenute da operazioni R12/D13/D8, funzionali ai trattamenti autorizzati. In riferimento ai codici CER 191307* e 191308, già autorizzati per le linee di inertizzazione, desorbimento termico, ricondizionamento e deposito preliminare, si richiede l'integrazione anche per la linea del chimico-fisico, in quanto trattandosi di rifiuti liquidi risulterebbe il trattamento più pertinente da effettuare. Si precisa che i rifiuti liquidi che sarebbero gestiti con tali codici, provengono da progetti di bonifica, pertanto non andrebbero ad apportare modifiche al ciclo produttivo della piattaforma.
Rif. Art. 5 del DDG n. 134 – Prescrizioni di carattere generale				
2	Punto 5. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui, o con metodi automatici, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto [...]	Al momento non si prevedono misurazioni in continuo con metodi automatici e si ritiene che il PMC è specifico e dettagliato per singole azioni/misurazione da effettuare.	Punto 5. <i>La Ditta come da PMC dovrà prevedere la registrazione di tutte le misure in discontinuo condivise con l'ARPA</i>	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 - - Recepite con la nuova versione Precisazioni verbali della Dott.ssa Di Francesco (STA) nella CdS del 04/02/2021 Precisazioni indicate da ARPA con prot. 0055281 del 28/10/2021
3	Punto 6. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti (inclusa la gestione dei mezzi di lavaggio esausti) [...]	Non è ben chiaro il concetto esposto tra parentesi "inclusa la gestione dei mezzi di lavaggio esausti" in quanto non si prevedono mezzi di lavaggio a servizio di nessuna linea.	Punto 6. <i>La Ditta dovrà prevedere l'elaborazione di un registro delle manutenzioni dei sistemi di abbattimento e di tutti i componenti a servizio delle varie linee di trattamento. Verranno effettuate registrazioni periodiche delle attività poste in essere, siano esse di manutenzione ordinaria, ovvero di manutenzione straordinaria</i>	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 - - Recepite con la nuova versione Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
4	Punto 12. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi [...]	Attualmente avvalendoci di laboratori esterni accreditati, non riteniamo fattibile archiviare i reports originali delle analisi, che sono eventualmente consultabili presso i laboratori stessi. Ci riserviamo la possibilità di implementare l'impianto con le attrezzature necessarie per effettuare le determinazioni analitiche. In tal caso i reports originali delle analisi verranno archiviati su server del laboratorio interno.	Punto 12. <i>La Ditta, unitamente ai certificati analitici emessi da laboratori esterni accreditati, dovrà conservare le fatture e le relative ricevute dei pagamenti, per un periodo non inferiore a 5 anni. La Ditta dovrà predisporre un report in cui verranno annotate le determinazioni analitiche effettuate per il monitoraggio e ottimizzazione dei processi di trattamento</i>	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 - - Recepite con la nuova versione Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
5	Punto 13. [...] Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, [...], agli Organi di Controllo ([...] all'A.R.T.A. Area 2, Servizio 3 ed UTA di Caltanissetta) [...]	In considerazione delle modifiche intervenute recentemente nell'assetto organizzativo di A.R.T.A. si chiede di poter eliminare i riferimenti agli specifici uffici non più attuali e fare riferimento al Dipartimento dell'Ambiente.	Punto 13. Da modificare come proposto dalla STA	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021

ALLEGATO 1 Prot.164/2021 - Istanza di riesame prescrizioni AIA - D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 e D.D.G. n. 436 del 23/05/2018				
6	Punto 14. Le la Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di Controllo ([...] all'A.R.T.A. Area 2, Servizio 3 ed UTA di Caltanissetta) [...].	Vedi considerazioni al punto 13	Punto 14. Da modificare come proposto dalla STA	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
7	Punto 16. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda [...] al Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato così come previsto al successivo punto 65 [...].	Non esiste un punto 65 nelle prescrizioni generali; si presume si tratti di un refuso e che il punto al quale riferirsi sia il punto 19.	Punto 16. Da modificare come proposto dalla STA	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
8	Punto 17. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi [...].	Si tratta di una ripetizione della prescrizione riportata al punto 12.	Punto 17. Da eliminare come proposto dalla STA	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
9	Punto 18. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse [...] entro 60 giorni dalla data del campionamento.	Si tratta di una ripetizione della prescrizione riportata al punto 13.	Punto 18. Da eliminare come proposto dalla STA	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
10	Punto 21. Gli scarichi provenienti da: - Impianti di trattamento chimico-fisico; - Servizi igienici; - Acqua meteorica di dilavamento [...].	Trattandosi di stabili già preesistenti alla nostra attività, come richiesto in CdS del 04/02/2021, è stata effettuata un'indagine con videoispezione relativa alla rete fognaria degli scarichi provenienti dai servizi igienici, senza produrre risultati, pertanto la Ditta provvederà a collettare i reflui al pozzetto sifonato predisposto sul piazzale, per poi confluire al punto di scarico S1. Si allega planimetria "as built" rete fognaria _ Allegato 3 - Planimetria generale impianto fognario secondo stralcio.	Punto 21. Verrà mantenuto dall'elenco in prescrizione il punto: - servizi igienici	Non di competenza STA come da prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
11	Punto 22. Detti scarichi dovranno avere linee separate e prima di conferire al punto di scarico S1 deve essere realizzato per singola linea un pozzetto fiscale d'ispezione[...].	A seguito della realizzazione del collettamento di cui al punto 21, sarà possibile ispezionare i pozzetti fiscali per ogni singola linea. Il contatore volumetrico verrà installato in uscita alla linea dell'impianto chimico-fisico, in quanto i quantitativi imputabili agli scarichi provenienti dai servizi igienici ed alle acque di seconda pioggia non portano ad impatti maggiori rispetto alla presenza dell'impianto di trattamento acque.	Punto 22. Detti scarichi dovranno avere linee separate e prima di conferire al punto di scarico S1 deve essere realizzato per singola linea un pozzetto fiscale d'ispezione per le necessarie analisi dei reflui. In uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico verrà installato un contatore volumetrico.	Non di competenza STA come da prot. 73319 del 11/12/2020 Precisazioni indicate da ARPA come da Prot. 0041954 del 30/08/2021 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
12	Punto 25. Il sistema di lavaggio ruote automezzi dovrà essere installato in una posizione tale [...].	Si precisa che tutte le movimentazioni avvengono su pavimentazioni impermeabili pertanto si esclude una contaminazione degli automezzi che accedono in impianto per le operazioni di scarico/carico rifiuti. La Ditta con nota prot. 123/2020 del 22/06/20 ha comunicato di aver predisposto un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi. Nell'eventualità di contatto accidentale dell'automezzo con il rifiuto, verrà garantito il lavaggio delle ruote prima dell'immissione su rete stradale.	Punto 25. Il sistema di lavaggio ruote automezzi dovrà essere installato in una posizione tale che gli automezzi, qualora effettuassero movimentazioni su superfici non impermeabilizzate, in uscita dall'impianto vengano sottoposti al lavaggio preventivo delle ruote prima dell'immissione sulla rete viaria esterna all'impianto.	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 - Recepite con la nuova versione Non di competenza ARPA come da Prot. 0055281 del 28.10.21

ALLEGATO 1 Prot.164/2021 - Istanza di riesame prescrizioni AIA - D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 e D.D.G. n. 436 del 23/05/2018			
13	Punto 33. La ditta dovrà integrare la documentazione con un manuale organico [...]	Il manuale organico descritto al punto è il Piano di gestione operativa, di cui si parla al punto 27. Proponiamo di accorpare i due punti.	Punto 33. Si richiede di integrarlo al punto 27.
14	Punto 34. L'impianto dovrà essere dotato delle attrezzature necessarie ad eseguire tutte le determinazioni analitiche previste [...] per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti [...]	<i>Si precisa che così come da progetto è prevista la realizzazione di un laboratorio a servizio della piattaforma. Tale laboratorio che si svilupperà in linea con l'avvio delle linee sarà attrezzato con la strumentazione utile per le verifiche ed analisi ad uso interno al fine di ottimizzare i processi di trattamento.</i> <i>Relativamente a tale aspetto si conferma quanto riportato con nota (ns. prot. 137/2018) trasmessa alla Regione Sicilia Assessorato competente, in data 11/07/2018:</i> <i>"2 - In relazione alle indicazioni del Punto 34 delle Prescrizioni generali di del Provvedimento D.D.G. n. 134 del 13 febbraio 2017, si precisa che durante l'attività dello Stralcio 1A, come già illustrato nella Relazione tecnica di AIA (Allegato 1 alla D.D.G. n. 134 del 13 febbraio 2017), per quanto riguarda le prove analitiche finalizzate alla caratterizzazione del rifiuto e ai controlli di processo, Petroltecnica si avvarrà di laboratorio esterno certificato."</i> <i>Si precisa che, ad oggi, il rispetto dei criteri di accettazione dei rifiuti alle linee di lavorazione attive, secondo quanto disposto dal Piano di monitoraggio e controllo, risulta garantito tramite le analisi chimiche effettuate presso laboratorio esterno accreditato. La tracciabilità dei rifiuti da sottoporre a trattamento e del materiale e/o rifiuti in uscita sono consultabili in qualunque momento presso l'impianto e debitamente registrate su registro informatico.</i> <i>Si allega descrizione test/analisi di tipo speditivo ad uso interno, al fine di monitorare e soprattutto ottimizzare, laddove possibile, i processi di trattamento.</i>	Punto 34. La ditta dovrà dotarsi delle attrezzature ritenute necessarie ad eseguire tutte le determinazioni analitiche per il monitoraggio ed ottimizzazione dei processi. Per le analisi di caratterizzazione delle sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare o conferire in discarica, la Ditta dovrà avvalersi di un laboratorio esterno accreditato o in alternativa prevedere metodiche e standard di qualità paragonabili a laboratori accreditati.
15	Punto 35. Dovrà essere esercitata, per tutta la durata dell'impianto e per un congruo periodo successivo alla sua chiusura, una rete di sorveglianza ambientale [...]	Si ritiene che, considerato il contesto in cui si trova l'impianto di Petroltecnica (ubicato all'interno di uno stabilimento petrolchimico), con particolare riferimento alla misura ridotta della sua operatività, al fine di monitorare gli impatti sull'ambiente ad esso legati, siano sufficienti i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria effettuato nei tempi e nei modi previsti dal PMC. Con riferimento alla prescrizione in oggetto, si evidenzia inoltre che: - Il provvedimento di VIA escludeva la realizzazione dell'impianto da qualsiasi valutazione d'incidenza, in quanto la piattaforma "non solo ricade all'interno di un impianto già esistente con una infrastruttura preesistente il cui impatto nasce dalla costituzione originaria della raffineria", ma altresì per la notevole distanza dall'area di Biviere di Gela. - Le specie animali/vegetali elencate quali indicatori biologici al punto 35 Prescr. Gen. di AIA non compaiono tra quelle elencate dalle linee guida di Rete Natura 2000 come rilevanti per le aree protette d'interesse (Biviere di Gela).	Punto 35. Si propone di eliminare tale punto delle prescrizioni, in quanto si possono ritenere sufficienti i dati relativi ai monitoraggi previsti da PMC.

ALLEGATO 1 Prot.164/2021 - Istanza di riesame prescrizioni AIA - D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 e D.D.G. n. 436 del 23/05/2018

16	Punti da 36. a 44.	Si propone di sostituire i punti relativi alla miscelazione, come di seguito riportato	
	Ex art. 36 DDG 134 ed art. 3 DDG 436 capoverso "Vige il divieto di miscelazione di rifiuti [...] D.Lgs n. 205/2010.		a) INTRODUZIONE In termini generali la miscelazione dei rifiuti è autorizzata in deroga (art. 187 c. 2 D.Lgs 152/06) per i trattamenti di cui sopra , e saranno finalizzate a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, nello specifico: • non saranno effettuate con rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti; • non saranno effettuate con rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, ecc. ; • saranno effettuate adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite.
	Ex art. 36 DDG 134 par Ex art. 41 DDG 134		b) REGISTRAZIONI Per le operazioni di miscelazione in deroga, di: • scambio R12, • raggruppamento D.13, • trattamento biologico D8 • e trattamento chimico-fisico D9 verranno riportate su un registro interno necessario alla tracciabilità delle miscelazioni, e denominato: "Schede I Registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo e vidimate da ARPA; nelle suddette registrazioni si farà riferimento alla precedenti operazioni di carico. Sul predetto registro, verrà anche annotata ogni miscela ottenuta, riportando la codificata del deposito (cisterna/serbatoio/contenitore/area di stoccaggio), in cui verrà collocata. Le miscele dei rifiuti eventualmente in uscita dall'impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per recupero/smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano: • impianti di recupero di cui ai punti da R.1 a R.11 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; • o impianti di smaltimento di cui ai punti da D. 1 a D.12 dell'allegato B relativo alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

	Ex art. 39 DDG 134 Ex art. 40 DDG 134		c) CARATTERISTICHE MISCELE I rifiuti miscelati, destinati allo smaltimento in discarica o ad altri tipi di impianto, sarà effettuata dettagliando nello specifico le caratteristiche dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela e verificando che le varie partite di rifiuti, componenti la miscela, posseggano già singolarmente, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica e negli altri impianti. Questa condizione sarà dimostrabile nell'ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii. che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica e che comprenderà, pertanto, i rapporti analitici relati vi alle singole componenti della miscela. L'utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R 10 (spandimento sul suolo) le miscele di rifiuti ottenute da operazioni di miscelazione in deroga.	
	Ex art. 37 DDG 134 da punto. "- Le operazioni di miscelazione saranno realizzate [-]. Ex lett.b art. 43 DDG 134		d) COMPITI RESPONSABILE Le operazioni di miscelazione, saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico abilitato mediante analisi chimico-fisiche e prove d i laboratorio (possibilmente laboratorio accreditato). Il rifiuto con caratteristiche chimico fisiche diverse sarà preventivamente controllato, a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità ed evitare reazioni impreviste e dannose.	

Ex art. 37 DDG 134
Ex let. C Art. 43 DDG 134

e) FORMAT REGISTRO

Il registro di cui al punto 2, sarà compilato indicando nelle varie fasi, i seguenti campi:

- le tipologie dei rifiuti (codici CER) costitutivi della miscela;
- le quantità dei rifiuti miscelati: per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di rischio di cui all'Allegato I, Parte IV del D.lgs. 152/2006, al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento/smaltimento finale;
- il codice CER attribuito alla miscela risultante.
- Al formulario (FIR) di trasporto di miscela di rifiuti in uscita dall'impianto sarà sempre allegata la relativa pagina del registro "Schede I registro di miscelazione".
- Sul formulario, nello spazio note, sarà riportata la dicitura "Scheda di miscelazione allegata".
- Il codice della miscela di rifiuti ottenuta verrà individuato, così come prescritto da D.lgs. 152/2006 e s.mm.ii., a partire dalla famiglia di codici CER 19.XX.XX, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti.

Non di competenza STA come da prot. 73319 del 11/12/2020

Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021, ad esclusione della definizione utilizzata per la miscelazione in deroga: *In termini generali la miscelazione dei rifiuti è autorizzata in deroga.*

- Il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito Registro di miscelazione.
- la tipologia e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela dei rifiuti ottenuta;
- le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
- la data e gli esiti delle prove di miscelazione (anche quelle con esiti negativi);
- annotazioni relative a operazioni di miscelazione;
- caratterizzazione mediante analisi chimica di ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione prima del loro avviamento a impianto di recupero/smaltimento con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo

	Ex art. 38 DDG 134 Ex art. 37 DDG 134 p.to "-. La miscelazione non potrà dare origine a diluizione [-]. Ex art. 42 DDG 134 Ex art- 44 DDG 134		f) DIVIETI In ogni caso, non potrà essere effettuata diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti non pericolosi e quindi compatibili ad un trattamento di recupero meno efficace, attraverso operazioni di miscelazione tra rifiuti con diverse caratteristiche chimico-fisiche o miscelazione con altri materiali. Pertanto l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per riutilizzo individuato e dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione. La miscelazione non potrà dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti e, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii., non saranno diluiti o miscelati rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 36/03 e ss.mm.ii Non potranno inoltre: • Non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi; • Le miscelazioni in deroga ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 saranno effettuate tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili, secondo gruppi di miscelazione ben definiti. I singoli rifiuti, costituenti la miscela, saranno caratterizzati da caratteristiche di pericolosità (classi HP) compatibili, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. • Non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi,...), anche in funzione del destino (es, non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R 1/D 10, rifiuti organici con destino R5 rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti con destino D9 acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2,...); • I rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del D. M. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'att. 216 bis comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non saranno miscelati con rifiuti di natura differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell'olio), saranno gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero;	
--	---	--	---	--

ALLEGATO 1 Prot.164/2021 - Istanza di riesame prescrizioni AIA - D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 e D.D.G. n. 436 del 23/05/2018

			• I rifiuti con CER xx.xx.99 e xx.xx.98 non saranno ammessi alla miscelazione; • Si ritiene che i rifiuti aventi CER 19 02 03 (rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), 19 02 04* (rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso), quelli appartenenti alla famiglia 19 03 xx (rifiuti stabilizzati/solidificati), il CER 19 04 01 (rifiuti vetrificati), non saranno sottoposti a miscelazione, in quanto provenienti da un'attività di trattamento rifiuti per essere destinati ad un recupero/smaltimento definitivi;	
17	Punto 46. Relativamente alle operazioni di trattamento termico (Linea B1) il proponente dovrà [...].	Si propone di spostare la prescrizione al paragrafo specifico Linea B1 - Desorbimento termico	Punto 46. <i>Si propone di spostarlo al paragrafo delle prescrizioni Linea B1_ Desorbimento termico</i>	
18	Punto 49. Dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione ai due scarichi idrici [...].	All'interno dell'istruttoria di AIA è stata verificata la compatibilità degli scarichi con il sistema di trattamento di Raffineria ed è stato dato parere favorevole da parte di RAGE prot. RAGE/AD/477/T del 14/09/2015	Punto 49. <i>Da eliminare come proposto dalla STA</i>	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
19	Punto 50. [...] Dovrà essere pertanto acquisita la preventiva autorizzazione alle emissioni.	All'interno dell'istruttoria di AIA è stata verificata la compatibilità delle emissioni. 343/GAB – REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE – DIPARTIMENTO AMBIENTE – PUNTO E)	Punto 50. <i>Da modificare come proposto dalla STA</i>	Precisazioni indicate da STA con prot. 73319 del 11/12/2020 Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
Prescrizioni				
Linea A1 - Chimico fisico				
20	Punto 2. I rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene dovranno essere stoccati in serbatoi a tenuta stagna, adeguatamente impermeabilizzati, posti in locali confinati e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.	A seguito di modifica progettuale di partenza i serbatoi in cui verranno stoccati i liquidi sono a tenuta stagna ma non sono impermeabilizzati, non sono posti in locali confinati, ma all'interno di un bacino di contenimento, e non c'è la possibilità di mantenere la temperatura controllata.	Punto 2. <i>I rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene dovranno essere stoccati in serbatoi a tenuta stagna, posti all'interno di un bacino di contenimento.</i>	Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021, purché per limitare gli odori e gli sfiati, sia servito idoneo abbattimento delle emissioni
21	Punto 9. Al fine di ridurre le emissioni gassose ed odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, il proponente è onerato, [...] di prevedere il confinamento delle unità depurative dell'impianto e delle vasche di stabilizzazione [...].	A seguito di modifica progettuale non sono state previste vasche di stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi, ma un decantatore statico a sezione tronco-conica, da cui vengono estratti periodicamente i fanghi per poi essere inviati alla sezione di disidratazione (sacchi drenanti nastro-filtro).	Punto 9. <i>Al fine di ridurre le emissioni gassose ed odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, il proponente è onerato, [...] di prevedere il confinamento delle unità depurative dell'impianto responsabili di emissioni gassose e di aerosol, l'aspirazione ed il successivo trattamento dell'aria esausta proveniente da tali unità.</i>	Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
22	Punto 10. I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati [...] acqua (>80% p/p)	La prescrizione è stata modificata con DDG n. 436, ritenendo ammissibile la gestione rifiuti con una percentuale minima di acqua in ingresso pari al 40-45% di p/p	Punto 10. <i>I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati [...] acqua (>40 % p/p)</i>	Considerazioni condivise verbalmente da ARPA in sede di CdS, in quanto prescrizione già modificata dal DDG 436
23	Punto 13. I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione recuperati e/o smaltiti secondo le vigenti normative in materia.	I rifiuti prodotti dalla linea di trattamento A1 - chimico-fisico, potranno essere avviati alle altre linee della piattaforma. Il DDG 436 prevede già un'integrazione per le linee B1 (Desorbimento Termico) e B2 (Inertizzazione) a trattare fanghi in uscita dal chimico-fisico	Punto 13. <i>I rifiuti prodotti dalle linee depurative potranno essere gestiti con le linee B1, B2 o B4 oppure recuperati e/o smaltiti secondo le vigenti normative in materia/o impianti terzi.</i>	Proposta condivisa da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021, a condizione che i rifiuti in uscita abbiano le caratteristiche necessarie per essere trattato in una delle linee autorizzate

ALLEGATO 1 Prot.164/2021 - Istanza di riesame prescrizioni AIA - D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 e D.D.G. n. 436 del 23/05/2018				
24	Prescrizioni Linea B2 - Inertizzazione Linea B4 - Bioremediation - Area B			
Si propone di dedicare questo paragrafo solo alla linea dell'inertizzatore, in quanto sono tutte prescrizioni riconducibili alla linea B2, tranne il punto 6, 22 e 23 che sono riferibili alla linea B4 - Bioremediation. Il punto 6 verrà aggiunto al paragrafo successivo, mentre i punti 22 e 23 verranno eliminati in quanto già inseriti				
25	Punto 1. Per quanto riguarda i filtri a maniche deve essere garantita [...].	La linea di aspirazione fumi non prevede filtri a maniche. La linea di trattamento fumi è composta da un ciclone che abbatte le polveri più pesanti, e da uno scrubber ad umido che abbatte le polveri sottili. Gli effluenti gassosi, una volta abbattute le polveri, vengono convogliati verso i filtri a carboni attivi, prima di essere immessa in atmosfera attraverso il punto di emissione E3.	Punto 1 <i>Si propone di eliminare tale punto</i>	Proposta condivida da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
26	Punto 6. Dovrà essere individuata un'area idonea allo stazionamento pre-accettazione dei lotti di rifiuti in ingresso all'impianto da sottoporre all'esecuzione di accertamenti analitici [...].	La prescrizione è riconducibile alla linea di bioremediation. La prescrizione è stata integrata con DDG n. 436 " <i>Al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, durante la fase di scarico e vagliatura, la società in argomento, provvederà all'abbattimento delle stesse mediante l'utilizzo del cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse</i> "	Punto 6 <i>Si propone di spostare tale punto al capitolo successivo</i>	Proposta condivida da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
27	Punto 10. Ai fini della tracciabilità dei diversi lotti di rifiuti sottoposti ai processi di inertizzazione [...] specifico Protocollo di cui al successivo punto 60 [...]	Il punto 60 non è presente in AIA, pertanto si tratta di un refuso. Si precisa inoltre che i rifiuti da inertizzare ed i corrispondenti materiali inertizzati verranno sottoposti a controlli analitici tramite un laboratorio esterno accreditato, pertanto si propone di eliminare tale prescrizione	Punto 10 <i>Si propone di eliminare tale punto.</i>	ARPA con Prot. 0055281 del 28/10/2021, concorda nell'eliminare il riferimento al punto 60 ma mantenere il resto del contenuto della prescrizione
28	Punto 11. Il magazzino adibito allo stoccaggio di parte delle sostanze (reagenti e co-formulanti) [...]	Non è previsto un magazzino adibito allo stoccaggio di parte delle sostanze (reagenti e co-formulanti) da utilizzare nei processi di inertizzazione, pertanto si ritiene la prescrizione inapplicabile.	Punto 11 <i>Si propone di eliminare tale punto.</i>	Proposta condivida da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
29	Punto 16. I rifiuti a matrice fangosa potranno essere conferiti all'impianto solo se il contenuto d'acqua sarà inferiore al 20% (fanghi palabili)	Nel processo di disidratazione fanghi, previsto nella linea di trattamento "Inertizzazione" ed effettuato mediante l'utilizzo di prodotti chimici reattivi, l'efficienza non dipende da un quantitativo specifico di umidità trattabile. La percentuale contenuta nelle relazioni inviate (45-50%) è da considerare indicativa e non esaustiva della presenza di umidità nei rifiuti generati dal trattamento di soil-washing; dalle stesse relazioni si evince che il trattamento della fase fangosa, con un elevata presenza di umidità, sarà prevalentemente trattata con l'impianto di Desorbimento Termico. Potendo classificare il fango in 3 fasi: - Secco: contenente una percentuale di umidità < 50% - Palabile: contenente una percentuale di umidità < 80/85% - Liquido: contenente una percentuale di solido < 15/20% Tenendo in considerazione che il processo di disidratazione fanghi viene svolto all'interno del mescolatore a vomeri, si considerano gestibili i fanghi classificabili con le fasi palabile e secca. In conclusione, considerando inoltre la realizzazione delle opere autorizzate a STEP con l'assetto impiantistico attualmente installato (mancanza della linea di trattamento Desorbitor Termico), si richiede di sostituire il limite di Umidità imposto dall'autorizzazione vigente (45/50%), con uno più appropriato anche per il trattamento della fase palabile (80-85% pp).	Punto 16. <i>I rifiuti a matrice fangosa potranno essere conferiti all'impianto con una percentuale di acqua in ingresso compresa tra lo 0% e 85% pp</i>	Considerazioni condivise verbalmente da ARPA in sede di CdS
30	Punto 22. Le biopile, associate al trattamento di bioremediation [...].	La prescrizione è riconducibile alla linea di bioremediation, ed è già riportata al punto 5 del paragrafo Linea B4 - Bioremediation - Area C	Punto 22. <i>Si propone di spostare tale punto al paragrafo successivo</i>	Proposta condivida da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021

31	Punto 23 I cumuli dovranno essere dotati di copertura impermeabile e durante le operazioni di scarico e di vagliatura dei terreni,l'area oggetto di trattamento dovrà essere tenuta in depressione al fine di ridurre al minimo lo sviluppo di sostanze odorigene.	La prescrizione è riconducibile alla linea di bioremediation, ed è già riportata al punto 6 del paragrafo Linea B4 - Bioremediation - Area C La prescrizione è stata integrata con DDG 436: <i>"Quando i cumuli sono in trattamento deve essere sempre garantita l'aspirazione dell'aria esausta, che sarà inviata ad un sistema di trattamento a carboni attivi prima del convogliamento al camino di uscita E3. L'attività di scarico sarà effettuata all'interno del capannone Nord. Nell'eventualità di attività di vagliatura eseguita all'esterno, la Società in argomento, dovrà provvedere all'abbattimento delle polveri mediante l'utilizzo di cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse, onde evitare la dispersione delle stesse."</i>	Punto 23. La Si propone di spostare tale punto al paragrafo successivo	Proposta condivida da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
Prescrizioni Linea B3 - Soil Washing				
32	Punto 4. Devono essere previsti sistemi specifici e localizzati di trattamento per ogni serbatoio (ad esempio filtri a carbone attivo per i serbatoi contenenti solventi)	Per la linea di soil washing, non sono previsti sistemi localizzati di trattamento per ogni serbatoio	Punto 4. Si propone di eliminare tale punto	Nessun parere ostativo in sede di CdS
33	Prescrizioni Linea B4 - Bioremediation - Area B ed Area C			
Si propone di unificare le prescrizioni relative alla linea di bioremediation sia per la'area B (Capannone Sud) che per l'area C				
34	Punto 3. Per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni (punto di emissione E4) dovrà essere effettuato [...].	Per il punto di emissione E3 si farà riferimento alla prescrizione n°4 del par. Linea B2 -Inertizzazione	Punto 3 Da integrare: per il punto di emissione E3 si farà riferimento alla prescrizione n° 4 del par. Linea B2 - Inertizzazione	Proposta condivida da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
35	Punto 6. I cumuli dovranno essere dotati di copertura impermeabile e durante le operazioni di scarico e di vagliatura dei terreni,l'area oggetto di trattamento dovrà essere tenuta in depressione al fine di ridurre al minimo lo sviluppo di sostanze odorigene.	La prescrizione è stata integrata con DDG 436: "Al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, durante la fase di scarico e vagliatura, la società in argomento, provvederà all'abbattimento delle stesse, mediante cannone La stessa prescrizione p.to 23) per l'area B è stata integrata con DDG 436: <i>"Quando i cumuli sono in trattamento deve essere sempre garantita l'aspirazione dell'aria esausta, che sarà inviata ad un sistema di trattamento a carboni attivi prima del convogliamento al camino di uscita E3. L'attività di scarico sarà effettuata all'interno del capannone Nord. Nell'eventualità di attività di vagliatura eseguita all'esterno, la Società in argomento, dovrà provvedere all'abbattimento delle polveri mediante l'utilizzo di cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse, onde evitare la dispersione delle stesse."</i>	Punto 6. Si propone di modificare il punto in: I cumuli potranno essere dotati di copertura impermeabile. L'attività di scarico potrà essere effettuata sia all'interno del capannone Nord, sia in area esterna impermeabilizzata. Durante le operazioni di scarico ed eventuale vagliatura dei terreni, al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene e delle polveri, la società provvederà all'abbattimento delle stesse mediante cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse,onde evitare la dispersione delle stesse. Quando i cumuli sono in trattamento deve essere sempre garantita l'aspirazione dell'aria esausta, che sarà inviata ad un sistema di trattamento a carboni attivi prima del convogliamento al camino di uscita.	Proposta condivida da ARPA come da Prot. 0055281 del 28/10/2021
36	Punto 7. (ex punto 6 par. Linea B4-bioremediation - Area B) Dovrà essere individuata un'area idonea allo stazionamento pre-accettazione dei lotti di rifiuti in ingresso all'impianto da sottoporre all'esecuzione di accertamenti analitici [...].	Le aree individuate allo stazionamento pre-accettazione dei lotti di rifiuti in attesa degli accertamenti analitici, saranno scelte, a seconda dello spazio disponibile, tra le baie indicate come aree reversibili . Si allega planimetria Allegato 6 Rev.2 con nuova legenda delle baie.	Punto 7 - da aggiungere Le baie individuate come aree reversibili, in area B e sul piazzale,potranno essere adibite allo stazionamento pre-accettazione dei lotti di rifiuti in ingresso all'impianto da sottoporre all'esecuzione di accertamenti analitici [...].	Non di competenza ARPA (Vedi verbale ARPA Prot. 0055281 del 28.10.21)